IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI: IL REBUS DEL CONTO CORRENTE BUSINESS

N. 212 | 16 Novembre 2026 | Altro

Una delle questioni che ancora oggi fa discutere il mondo dei lavoratori autonomi è rappresentata dalla tipologia dei rapporti di conto corrente di cui deve servirsi.

Il dubbio riguarda gli imprenditori individuali per i quali si deve comprendere se sia facoltativo, necessario oppure obbligatorio utilizzare uno o più rapporti di conto corrente destinati esclusivamente all'attività imprenditoriale, ovvero se sia possibile destinare, a tali finalità, conti correnti personali utilizzati per le esigenze quotidiane della persona fisica al contempo titolare di impresa individuale.

Occorre anzitutto premettere che, nella legislazione vigente, non c'è una disposizione in virtù della quale l'imprenditore individuale sia obbligato ad utilizzare, per le esigenze aziendali o professionali, un conto corrente destinato esclusivamente ai movimenti relativi all'attività economica svolta.

La necessità di servirsi di rapporti di conto corrente specifici pare non trovare plausibile giustificazione neppure nel rischio di verifiche fiscali.

La stessa Agenzia delle entrate, nel commentare le novità del cosiddetto decreto Sviluppo del 2011, già nella circolare del 2012 in materia di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione da parte dei soggetti IVA tramite pagamenti elettronici, affermava che «*considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta, la carta utilizzata per l'acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa o artistica o professionale* ».

In passato, l’obbligo era stato disposto nel 2006 per artisti e professionisti (decreto Bersani). Poco dopo, nel 2008, venne abrogata.

Si ritiene opportuno evidenziare che le norme che in passato hanno disposto, o tentato di disporre, l’obbligo di utilizzare rapporti di conto corrente esclusivamente dedicati all’attività, come dai richiami sopra evidenziati, si rifacevano, ai fini soggettivi, alla legislazione relativa alle imposte sui redditi.

La plausibile giustificazione di un conto corrente specifico cui si accennava, invero, sembra non poter risiedere nemmeno nella normativa antiriciclaggio. Detta norma, infatti, definisce “cliente” «il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico». Allo stesso tempo, definisce “titolare effettivo” «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita».

È di tutta evidenza che, nei casi del professionista e dell’imprenditore individuale, non vi sia una differenza tra cliente e titolare effettivo ricadendo sulla prima figura, quella del cliente intesa quale persona fisica, la soggettività del rapporto instaurato.

Imprese individuali nel regime della contabilità ordinaria

Come chiarito da una circolare del 2012 dell’Agenzia delle entrate, l’assenza dell’obbligo di conto corrente aziendale è generale, non ravvisandosi nell’ordinamento alcuna differenziazione a seconda che il contribuente transiti in questo o quel regime fiscale di determinazione del reddito.

Specifica riflessione, tuttavia, merita il caso dell’imprenditore individuale che transiti, per natura o per opzione, nel regime di contabilità ordinaria. Trattasi di coloro che, esercitando attività commerciali, sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili relative alla contabilità.

Tali contribuenti devono redigere inventario e bilancio secondo le regole della partita doppia, secondo cui «nelle valutazioni di bilanci, l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Inoltre, è prescritto che «nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa».

Il Codice civile, oltretutto, impone di indicare nello stato patrimoniale una serie di informazioni, tra le quali: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.

Tali informazioni sono desumibili dagli estratti dei rapporti di conto corrente.

Conseguentemente, pur non essendovi una norma di legge esplicita che obblighi l'imprenditore individuale in regime di contabilità ordinaria ad utilizzare rapporti di conto corrente dedicati esclusivamente all'attività aziendale, il quadro normativo delineato ne impone la necessità, una necessità che, se non rende obbligatorio l'utilizzo di un conto aziendale, si traduce in una utilissima opportunità.

Imprenditore agricolo individuale titolare di reddito agrario

Un'ultima precisazione merita la fattispecie rappresentata dagli imprenditori agricoli che esercitano in forma individuale le attività agricole di cui al Codice civile e che, ai fini delle imposte sui redditi, rientrano nella previsione del reddito agrario.

Tali contribuenti, difatti, non producono reddito d'impresa secondo la definizione delle norme citate, né svolgono attività commerciale secondo il Codice civile. Costoro, pertanto, essendo estranei alla nozione di reddito d'impresa, sono estranei ai regimi di contabilità semplificata o ordinaria di determinazione del reddito e alla tenuta delle scritture contabili a prescindere dal volume di affari realizzato. Con la conseguenza che non si pone alcuna necessità di disporre di un conto corrente specificamente dedicato alle esigenze aziendali.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/imprenditori-individuali-e-professionisti-il-rebus-del-conto-corrente-business-prima-parte/